EAV: € 2.017 Lettori: 29.750

Argomento: AIPB: Si parla di Noi

VERSO L'AUSPICATA TRASPARENZA

Rendiconti dei costi entro il 30 aprile, ma dal 2021

La Consob indica le linee guida per contenere le prassi poco congrue seguite nel 2019 dagli intermediari

Gianfranco Ursino

■ Anche il 2020 sarà un ennesimo anno di rodaggio. Per andare a pieno regi-me, l'informativa che gli intermediari devono fornire a ogni singolo cliente per renderlo consapevole dei costi effettivamente sostenuti per il servizio di investimento, dovrà fare ancora molta strada. La Mifid2 è stata varata a livello europeo nel 2014, recepita in Italia nel 2017, entrata in vigore nel 2018 e dopo il rinvio di un anno, gli intermediari nel 2019 per la prima volta hanno inviato il resoconto dei costi ex-post ai clienti. Tutti questi anni non sono comunque bastati agli operatori per giungere preparati all'appuntamento con l'invio di una rendicontazione chiara, corretta e non fuorviante dei costi, come richiesto dalla direttiva Mifid2 che - ricordiamo è già in corso di revisione in sede Ue. Lo scorsoannolagranpartedegliintermediari ha anche cercato di trovare tutti gli escamotage possibili per non far percepire agli investitori quando spendono per i propri investimenti finanziari.

Proprio al fine di contenere prassi pregiudizievoli per gli interessi dei risparmiatori, la Consob il 7 maggio ha pubblicato una raccomandazione per dare indicazioni di maggior dettaglio agli intermediari, che vanno nella direzione di favorire una maggior standardizzazione del formato e del contenuto dei rendiconti per consentire ai clienti un più agevole confronto delle condizioni economiche praticate dai diversi operatori. Un'iniziativa apprezzabile, emanata al termine di una pubblica consultazione, che giunge però fuori tempo massimo per andare a regime quest'anno con i resoconti dei costi relativi al 2019 che alcuni intermediari hanno già inviato, altri sono in procinto di inviare e altri invieranno più avanti.

Nell'indicare la data del 30 aprile come termine ultimo per trasmettere le rendicontazioni riferite all'anno solare precedente, la Consob per quest'anno invita ormai gli intermediari a inviarle solo prima possibile. «Con riferimento alla tempistica, accogliamo con favore la fissazione di una data di scadenza per l'invio dei rendiconti - afferma Andrea Rocchetti, responsabile investment advisory di Moneyfarm -. Anche quest'anno siamo stati tra i primi a trasmettere i rendiconti ai propri clienti. Accogliamo di buon grado le racco-mandazioni del regolatore e limando i pochi dettagli ancora perfettibili cercheremo di migliorare ulteriormente il nostro rendiconto il prossimo anno a ulteriore beneficio dei risparmiatori».

Abi, Assoreti, Assogestioni, Assosim e Aipb hanno espresso tutte le loro perplessità in fase di consultazione (vedi tabella a lato), ritenendo non percorribile il rispetto del termine del 30 aprile neanche per i prossimi anni. Ascofind, Anasf, Moneyfarm, FederPromm, Cndcec, AscoScf, Nafop, Gim Legal e Cfa Society Italy ritengono realizzabile l'invioentrofineaprileehannoancheribaditoin sededi consultazione cheletempistiche di invio dovrebbero anche essere più prossime al periodo di riferimento. C'è anche chi quest'anno è riuscito a inviare le rendicontazioni entro la fine di febbraio. «I nostri associati -spiegaGiuseppeRomanodeldirettivo di Nafop ed AssoScf - hanno recepito le nostre linee guida che prevedono l'invio della rendicontazione dei costi ex post entro e non oltre 60 giorni dalla fine dell'anno solare. Termine di invio entro fine febbraio che viene anche inserito come un vero obbligo nel contratto Mifid che consulenti autonomi ed Scf fanno firmare alla clientela».

STRUTTURA E CONTENUTI

Sulla struttura del rendiconto la Consob invita innanzitutto gli intermediari a redigere un documento stand alone, che può essere trasmesso ai clienti insieme ad altri documenti dai quali però deve restare fisicamente distinto. Al massimol'informativa sui costi può essere inserita in un documento più ampio, ma ben in evidenza nella prima pagina o in quella subito dopo il frontespizio, anche attraverso una specifica intitolazione. Lo scorso anno, secondo una ricerca del Politecnico di Milano, solo il 44% dei resoconti conteneva la parola costi nell'intestazione.

La Consob pone anche in rilievo le modalità di rappresentazione dei costi, sia in valore monetario, sia in percentuale, con l'invito a utilizzare uno schema generale indicato dall'Esma, specificando inoltre di esporre i costi del servizio di gestione patrimoniale separatamente dal resto del portafoglio amministrato. Viene introdotta anche la necessità di indicare espressamente anche i costi impliciti e gli oneri fiscali che gravano sul cliente. Inoltre è stato raccomandato di riportare i rendimenti al lordo e al netto, senza però entrare nel merito della modalità di calcolo lasciando agli operatori la scelta del metodo in attesa di un pronunciamento che potrebbe arrivare sul punto dall'Esma, La Consob non interviene neanche su come calcolarel'impatto dei costi sul rendimento.

La raccomandazione Consobè sicuramente un atto di moral suasion che lascia liberi gli intermediari di seguire altre strade, ma indica delle linee guida che devono essere prese in considerazione dagli operatori perché comunque rappresentano un'interpretazione delle norme e saranno alla base dei futuri controlli che competono all'authority.

gianfranco.ursino@ilsole24ore.com

Botta e risposta

Sintesi delle osservazioni presentate dal mercato, con relative repliche della Consob, nella pubblica consultazione svolta nei mesi scorsi e propedeutica alla raccomandazione sulle modalità di rendicontazione dei costi connessi ai servizi di investimento e accessori pubblicata dall'authority il 7 maggio 2020

Abi, Aipb, Assoreti, Assosim e Comi hanno espresso il loro disappunto sull'iniziativa della Consob su un tema ancora oggetto di approfondimenti a livello europeo, che potrebbe implicare maggiori costi agli intermediari italiani e generare effetti distorsivi della concorrenza internazionale

Aifi ha chiesto se gli obblighi di rendicontazione spettino anche alle società di gestione che commercializzano direttamente fondi propri

Assosim ha chiesto di non applicare le "nuove" disposizioni quantomeno con riferimento ai clienti professionali

Abi, Assoreti e Comi hanno Abi, Assoreti e Comi hanno sottolineano la necessità di allineare ed estendere le disposizioni ai prodotti di investimento assicurativi (Ibip)

Abi, Assoreti, Assosim, Aipb e Comi Au, Assoreu, Assosim, Aipb e Comi hanno espresso diverse perplessità sulla raccomandazione di dare separata evidenza nei rendiconti dei costi impliciti inclusi nel prezzo di alcuni strumenti finanziari, anche perché ritengono che non rientri nel perimetro di MIfid2

Aipb, Ascofind, Nafop e AssoScf ai fini del calcolo del peso percentuale dei costi hanno sollevato perplessità in merito all'esclusione dal calcolo delle disponibilità liquide nei rapporti amministrati, tenuto conto che la liquidità rappresenta una asset class

Nafop e AssoScf hanno chiesto se nel perimetro della rendicontazione devono essere inclusi anche gli strumenti finanziari che, pur non essendo stati raccomandati dal consulente, sono detenuti dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto di consulenza

Per Comi, Abi, Aipb, Assogestioni e Assosim l'illustrazione dei rendimenti lordi e netti esula dal perimetro applicativo della Mifid2

Anasf auspica una rendicontazione più analitica dei costi riconducibili alla componente distributiva e consulenziale e di individuare quale best practice la ripartizione della remunerazione trattenuta dall'intermediario distributore da quella che va al singolo consulente

VALUTAZIONI CONSOB
La raccomandazione Consob non
introduce regole aggiuntive rispetto alle
norme Ue e ha il fine di chiarire alcuni
punti per contenere prassi pregiudizievoli
per gli interessi dei clienti, anche alla luce
delle evidenze emerse dai rendiconti ex
post redatti lo scorso anno. Consob si è
impegnata a condividere queste
indicazioni in ambito europeo, al fine di
consentire una uniforme applicazione
delle norme nei diversi Stati.

Consob ha ribadito di sì, perché agli investitori vanno garantite le medesime tutele, indipendentemente dal canale utilizzato per sottoscrivere i fondi comuni

Consob ha ritenuto non condivisibile l'esclusione dal perimetro applicativo della Raccomandazione i clienti professionali

Consob ha risposto che a tal proposito sono in corso di valutazione i riscontri forniti alla consultazione pubblica sul recepimento della direttiva Idd

Consob ha replicato che è previsto dalla Consob na replicato che e previsto dalla disciplina europea richiamata anche a più riprese nelle Q&A dell'Esma. L'onere implicitò e una forma di remunerazione per l'intermediario / manufacturer non immediatamente percepibile dal cliente e può incidere in misura significativa sul costo del prodotto. costo del prodotto

Per l'authority questa scelta risponde all'esigenza di utilizzare un approccio coerente nel calcolo dei costi sia al "numeratore", sia al "denominatore", evitando l'effetto "diluitivo" della componente di liquidità.

Per la Consob l'obbligo di rendicontare anche tali strumenti insorga laddove l'impegno contrattuale dell'intermediario a fornire consulenza ricomprenda nel proprio ambito anche i medesimi strumenti

Per la Consob l'esposizione dei rendimenti lordi e netti consente al cliente di percepire meglio l'incidenza dei costi. Tuttavia l'authority non si pronuncia sul metodo di calcolo dei rendimenti poiché è un tema attenzionato a livello europeo

In merito alla possibilità di integrare la In merito dila possibilità di integrare ia tabella prevista per riassumere i costi a livello aggregato, Consob non ritiene opportuno articolare gli oneri in ulteriori sotto voci per non rendere meno immediata la lettura dello schema standard il diciosto aviò compana standard. Il cliente può comunque chiedere la rendicontazione analitica con il dettaglio di ogni voce di costo

Ascofind ritiene che occorra garantire la consegna del rendiconto ai clienti e considera inefficace la prassi di mettere considera informativi previsti dalle norme vigenti riservata ai cliente o l'invio via mai. Aduc laddove sia previsto nel contratto firmato suggerisce di richiedere almeno la firma dal cliente i vutilizzo del canale on-line per la gestione del rapporto

Abi, Aiph, Assoreti, Assosim,
Assogestioni e Comi non ritengono percorribile il rispetto del termine del 30 aprile per l'invio della prossimi anni, tenuto conto dei tempi di ricezione dei necessari flussi informativi e chiedono di mantenere la generica raccomandazione di inviario prima possibile



